



COMUNE CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE
Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N. 50
Adunanza del 22.10.2020
Codice Ente 10735 8 Corte de' Cortesi con Cignone
Codice Materia:

COPIA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022 IN ATTUAZIONE ART. 33 DEL D.L. 34/2019 E CIRCOLARE ESPLICATIVA MINISTERO DELL'INTERNO DELL'8 GIUGNO 2020 IN MATERIA DI ASSUNZIONI DI PERSONALE DA PARTE DEI COMUNI.

L'anno **2020** il giorno **VENTIDUE** del mese **OTTOBRE** alle ore **12,00** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per gli Assessori Comunali.

All'appello risultano:

		Presenti	Assenti
1	ROTTOLI Luigi - Sindaco	Sì	
2	LAZZARONI Elisa - Vice Sindaco		Sì
3	CORNETTI Virgilio - Assessore	Sì	
		2	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale *Sig. GRASSI dr. Raffaele Pio* il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti (presenti n.2 assenti n. 1) il Sig. ROTTOLI Luigi nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022 IN ATTUAZIONE ART. 33 DEL D.L. 34/2019 E CIRCOLARE ESPLICATIVA MINISTERO DELL'INTERNO DELL'8 GIUGNO 2020 IN MATERIA DI ASSUNZIONI DI PERSONALE DA PARTE DEI COMUNI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del d.lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001 dispone: *"1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare."*;
- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;
- l'art. 22, comma 1, del d.lgs.75/2017, ha previsto che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs.165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D.Lgs.75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui

all'art. 6, comma 6, del D.Lgs.165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

- con Decreto 08/05/2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;
- le linee guida (...) definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica riservando agli enti locali una propria autonomia nella definizione dei Piani;
- le linee guida, quindi, lasciando ampio spazio agli enti locali, e individuando per tutte le pubbliche amministrazioni una dotazione organica pari ad una "spesa potenziale massima" affermano: *"per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima (della dotazione organica) resta quello previsto dalla normativa vigente"*.

DATO ATTO che, in ossequio all'art. 6 del D. Lgs.165/2001 e alle Linee di indirizzo sopra richiamate, è necessario per l'ente definire tale limite di spesa potenziale massima nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale e che in tale limite l'amministrazione:

- copre i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ricordando però che l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni;
- indica, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del D. Lgs.165/2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 23/1/2020 "Piano occupazionale e programma triennale per la copertura dei posti disponibili nella dotazione organica del personale dipendente triennio 2020/2022 e piano assunzioni 2020" adottata in conformità alla previgente disciplina, nelle more della pubblicazione del decreto ministeriale attuativo dell'articolo 33, comma 2, del D.L. N. 34/2019 e s.m.i., nella quale non veniva prevista alcuna assunzione;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 30 del 26/9/2020 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2020/2022 nel quale è presente, tra le altre programmazioni, quella del fabbisogno del personale 2020/2022;
- n. 03 del 07/05/2020 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del D.U.P 2020/2022;
- n. 04 del 07/05/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;

CONSIDERATO che in data 27 aprile 2020, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 108, è stato emanato il decreto ministeriale 17 marzo 2020, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 34/2019, convertito in legge 58/2019 e s.m.i., che dispone l'entrata in vigore delle nuove norme con decorrenza dal 20 aprile 2020.

VISTA la circolare Ministero dell'Interno n. 17102/110/1 Uff. V Affari Territoriali in data 08 giugno 2020 con la quale, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, vengono forniti chiarimenti all'articolo 33, comma 2, del D. Lgs. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58/2019 in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni.

RITENUTO opportuno procedere al ricalcolo della capacità assunzionale di questo Comune, alla luce delle novità introdotte in materia ed ai chiarimenti ministeriali di cui alla circolare 8 giugno 2020;

ATTESO che è necessario individuare e parzialmente rideterminare, in questa sede, sia le limitazioni di spesa vigenti sia le facoltà assunzionali per questo ente secondo la nuova disciplina, così articolate:

- A) contenimento della spesa di personale;
- B) capacità assunzionali a tempo indeterminato;
- C) spesa per lavoro flessibile

RICHIAMATO l'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, modificato dall'art. 1, comma 853, della legge 160/2019 nonché dall'art. 17, comma 1-ter della legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, disponendo che: *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle 'unioni dei comuni' ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che*

registrano un rapporto superiore applicano un turnover pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018".

PRESO ATTO che le previsioni dei decreti in esame modificano sostanzialmente il quadro di riferimento in tema di definizione della capacità assunzionale dei comuni, prevedendo in sintesi:

- 1) che restano vigenti le norme generali sul *turnover* e sulla spesa di personale (art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014 e art. 1, commi 557 e 562, della Legge 296/2006);
- 2) che per individuare la propria capacità assunzionale di competenza i comuni devono determinare, per ciascun anno, il rapporto percentuale tra la spesa di personale rilevata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato e le entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati. Queste vanno ridotte dell'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in sede previsionale nell'ultima delle tre annualità, eventualmente assestato;
- 3) che tale percentuale va comparata con i valori soglia previsti nelle Tabelle 1 e 3 del Decreto Ministeriale attuativo, al fine di collocare l'ente in una delle tre fasce determinate dai valori percentuali di riferimento in funzione della classe demografica di appartenenza;
- 4) che secondo il proprio posizionamento rispetto alle soglie anzidette l'ente assume diverse conseguenze in termini di capacità assunzionale, ovvero:
 - i comuni il cui rapporto si colloca sotto la soglia percentuale individuata in Tabella 1 possono assumere utilizzando la capacità concessa dall'art. 33, comma 2, in aggiunta agli eventuali resti della capacità assunzionale degli ultimi 5 anni (ex art. 14-*bis* del d.l. 4/2019 convertito in legge 26/2019), fino al raggiungimento della soglia stessa; le assunzioni effettuate utilizzando la capacità aggiuntiva derivante dall'applicazione del decreto sono poste in deroga al vincolo di spesa per il personale in valore assoluto di cui ai commi 557 e 562 della legge 296/2006;
 - i comuni che si collocano tra i valori soglia percentuali individuati nella Tabella 1 e nella Tabella 3 del decreto attuativo mantengono il turnover c.d. "ordinario", ma debbono contestualmente garantire che il rapporto tra la spesa di personale e le entrate correnti dell'anno corrente non sia superiore al medesimo rapporto registrato nell'ultimo rendiconto approvato;
 - i comuni che si collocano al di sopra della soglia percentuale individuata in Tabella 3 mantengono l'ordinaria capacità di assumere, ma devono programmare un rientro (anche attraverso un incremento delle entrate correnti) al di sotto della soglia stessa entro l'anno 2025. In caso non raggiungano tale obiettivo, applicano un turnover ridotto del 30% a decorrere da tale anno e fino al conseguimento del valore soglia anzidetto;
- 5) che l'effettuazione di nuove assunzioni, per gli enti che si collocano nella fascia più bassa, è comunque subordinata al rispetto di una ulteriore percentuale, individuata in Tabella 2 del decreto ministeriale attuativo, che contiene progressivamente l'incremento di spesa, anno per anno, rispetto a quella del 2018, con andamento dinamico della spesa del personale da considerare in relazione all'ultimo rendiconto di gestione approvato, così come disposto dalla circolare ministeriale 8 giugno 2020;

6) che se dispongono di capacità assunzionale residua, relativa ai 5 anni precedenti, i comuni collocati nella fascia più bassa possono disporre secondo le regole di cui all'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito in legge 114/2014, e s.m.i., in aggiunta a quella determinata secondo le percentuali di incremento previste in Tabella 2, fermo il limite percentuale complessivo di cui alla Tabella 1.

RILEVATO pertanto che alla luce delle normative vigenti e sopra richiamate la situazione del Comune di Corte de' Cortesi con Cignone è la seguente:

A) Contenimento della spesa di personale

PRESO ATTO che l'art. 16 del Decreto-Legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti.

EVIDENZIATO che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della L. n. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, è pari a **€ 274.424,23** come di seguito quantificato:

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART.1 C. 557 DELLA L. 296/2006			
ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	VALORE MEDIO TRIENNIO
€ 288.714,28	€ 278.057,62	€ 255.502,89	€ 274.424,93

DATO ATTO che la spesa di personale di questo Comune rispetto il suddetto limite come di seguito evidenziato:

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART.1 C. 557 DELLA L. 296/2006		
VALORE MEDIO TRIENNIO 2011/2013	SPESA PERSONALE RENDICONTO 2019	PREVISIONE SPESA PERSONALE 2020
€ 274.424,93	€ 252.930,02	€ 256.144,64

B) Capacità assunzionali

RICHIAMATE le seguenti disposizioni vigenti con riferimento alla capacità assunzionale:

- Art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- Art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- Art. 1, comma 479, lett. d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- Art. 3, comma 5-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto dall'art. 14-bis del Decreto - Legge n. 4/2019, coordinato con la Legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26;
- Art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e relativo decreto attuativo e successiva Circolare Ministeriale in data 8 giugno 2020;

EVIDENZIATO, in particolare, che quanto all'ipotesi della maturazione di resti assunzionali del precedente regime normativo:

- a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 3, comma 5-sexies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto dall'art. 14-bis del decreto-legge n. 4/2019, per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal

servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo *turnover*.

- a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 26/2019 del D.L. 4/2019 (30 marzo 2019) è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali della facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente;
- la deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della sezione Autonomie della Corte dei Conti, sul conteggio ed utilizzo dei resti, ha precisato che il riferimento "al triennio precedente" (oggi quinquennio) inserito nell'art. 4, comma 3, del d.l. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo a ritroso rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni.

CONSIDERATO che questo Ente con delibera di Consiglio Comunale n. 07 del 25/06/2020 procedeva all'approvazione del Rendiconto di Gestione anno 2019 e che, pertanto, in applicazione delle regole introdotte dal richiamato articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 convertito in Legge 58/2019 e s.m.i., del Decreto Ministeriale attuativo nonché della Circolare Ministeriale 8 giugno 2020, i parametri di calcolo utilizzati sono riferiti al rendiconto di gestione degli anni 2017, 2018 e 2019 per le entrate, al netto del FCDE dell'ultima delle tre annualità considerate, e dell'anno 2019 per la spesa, così come disposto dal punto 1.3 della Circolare Ministeriale 8 giugno 2020.

Per quanto sopra indicato si evidenzia quanto segue:

- 1) Il Comune presenta un rapporto percentuale tra la spesa del personale (al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP e compresa la quota di competenza del personale dell'unione di cui fa parte) come rilevata nel rendiconto 2019 (ultimo rendiconto della gestione approvato) così come chiarito dalla circolare ministeriale 8 giugno 2020 punto 1.2, ed entrate registrate nel triennio 2017-2019, pari al 21,68%.
- 2) Con riferimento alla classe demografica di appartenenza dell'ente, la percentuale prevista nel decreto ministeriale attuativo in Tabella 1 è pari al 28,60% e quella prevista in Tabella 3 è pari al 32,60%;
- 3) Il Comune si colloca pertanto entro la soglia più bassa, disponendo di un margine per capacità assunzionale aggiuntiva teorica rispetto a quella ordinaria, da utilizzare per la programmazione dei fabbisogni del triennio 2020/2022, con riferimento all'annualità 2020, di € 59.314,40 individuato applicando le soglie percentuali definite dalla Tabella 1 di cui all'art. 4, comma 1, del D.M. 17 marzo 2020, utilizzando in aggiunta l'ulteriore parametro di incremento progressivo della spesa rispetto a quella sostenuta nell'anno 2018, previsto in Tabella 2 del richiamato decreto attuativo, è applicabile, in quanto non eccede l'importo individuato dalla predetta Tabella 1, per un incremento possibile effettivo di euro 38.289,77 (19%);
- 4) Nel 2020 non risulta ancora disponibile alcuna capacità assunzionale derivante dai resti del quinquennio precedente (2015/2019 su cessazioni 2014/2018);

PRESO ATTO che con determinazione n. 120 del 20/07/2020 è stato approvato il collocamento a riposo di una dipendente di categoria "C" con decorrenza dal 31/12/2020;

RITENUTO pertanto opportuno prevedere una nuova assunzione nell'anno 2021 a copertura del posto che si renderà vacante a seguito della cessazione di una dipendente;

DATO ATTO quindi che si deve rivedere il piano delle assunzioni come segue:

anno 2020: nessuna assunzione

anno 2021:

- C 1 – Istruttore amministrativo a tempo indeterminato e pieno (36/36)

anno 2022: nessuna assunzione

C) Lavoro flessibile

ATTESO poi che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 dispone "4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

VISTA la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, L. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.";

RICHIAMATO quindi il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

VISTA la deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, che ha affermato il principio di diritto secondo cui "Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni";

PRESO ATTO pertanto che le spese per il personale utilizzato "a scavalco d'eccedenza", cioè oltre i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, rientrano nel computo ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dall'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, convertito in Legge 122/2010 oltre che nell'aggregato "spesa di personale", rilevante ai fini dell'art. 1, comma 557, Legge 296/2006;

RICHIAMATO il nuovo *comma 2*, dell'articolo 36, del D.Lgs n..165/2001 – come modificato dall'art. 9 del D.Lgs.75/2017 – nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi *esclusivamente* per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali;

DATO ATTO che tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente i seguenti:

- a) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
- b) i) contratti di formazione e lavoro;
- c) i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione e deroga;

DATO ATTO che non si rilevano nuove necessità alla data odierna, quindi la situazione rimane immutata come di seguito specificato:

ART. 110	RESPONSABILE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	€ 19.022,78
ART. 1 COMMA 557 L. 311/2004	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	€ 10.904,03

LIMITE SPESA LAVORO FLESSIBILE - ANNO 2009 € 32.952,70

VISTO l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";

ATTESO che si invierà il presente atto al Revisore dei Conti perché ne accerti la conformità al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 10-*bis*, primo periodo, del D.L. n. 90/2014, per cui "*Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente*";

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATO altresì il C.C.N.L. vigente,

RILEVATO che del contenuto del presente provvedimento verrà data la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni;

VISTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del T.U.L. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità contabile relativa all'adozione della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO l'art. 42 del vigente Statuto Comunale;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese dagli aventi diritto;

D E L I B E R A

1. di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. di approvare l'aggiornamento del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2020/2022, di cui alla precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 23/01/2020, alla luce delle nuove necessità e delle novità introdotte dall'articolo 33, comma 2, del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 58/2019, e s.m.i., nonché del relativo decreto ministeriale attuativo del 17 marzo 2020 e della circolare esplicativa 8 giugno 2020, modificando il piano assunzionale come segue:

anno 2020: nessuna assunzione

anno 2021:

- **C 1 – Istruttore amministrativo a tempo indeterminato e pieno (36/36) – costo € 28.580,71** - procedure di assunzione vigenti: (mobilità volontaria – mobilità obbligatoria-scorrimento graduatorie - concorso pubblico)
- **– costo € 28.580,71;**

anno 2022: nessuna assunzione

3. di dare atto che la capacità assunzionale dell'Ente è riepilogata all'allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che, come evidenziato nella tabella allegata, il Comune di Corte de' Cortesi con Cignone si colloca al di sotto del limite minimo di cui alla tabella 1 del decreto ministeriale del 17/3/2020, applicativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito nella legge n. 58/2019;
5. di dare atto che il costo dell'assunzione da effettuarsi nell'anno 2021 rientra nei limiti di capacità assunzionale in quanto trattasi di spesa per turn-over e pertanto rientrante nella spesa attuale di personale;
6. di dare atto che l'assunzione prevista rispetta il limite massimo di spesa potenziale, identificato nel limite di contenimento della spesa di personale previsto dall'art. 1 comma 557 della legge 296/2006, anche alla luce della esclusione della spesa derivante dalle assunzioni effettuate a valere sul nuovo spazio assunzionale dell'ente ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.M. 17 marzo 2020;
7. di dare atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di Bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2020 e del bilancio pluriennale;
8. di provvedere ad inviare Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto a SICO entro 30 giorni dall'adozione, come previsto dall'art. 6-ter comma 5 del d.lgs. 165/2001, per cui "Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La

comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”;

9. di inviare la presente deliberazione al Revisore dei Conti perché ne accerti la conformità al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente.
10. di comunicare la presente ai capigruppo ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000 N. 267;
11. di dichiarare, il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000.

**COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE
PROVINCIA DI CREMONA**

ALLEGATO N. 1
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 50 DEL 22.10.2020

=====

PARERI OBBLIGATORI

Art. 49, comma 1^, D. Lgs n. 267/2000

=====

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022 IN ATTUAZIONE ART. 33 DEL D.L. 34/2019 E CIRCOLARE ESPLICATIVA MINISTERO DELL'INTERNO DELL'8 GIUGNO 2020 IN MATERIA DI ASSUNZIONI DI PERSONALE DA PARTE DEI COMUNI.

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:
FAVOREVOLE
Corte de' Cortesi con Cignone, 22.10.2020

IL RESPONSABILE SERVIZIO
TECNICO - ASSETTO DEL
TERRITORIO
Arch. RUVIOLI Mara

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GRASSI dr. Raffaele Pio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PASSERI Nicoletta

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
FAVOREVOLE
Corte de' Cortesi con Cignone, 22.10.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PASSERI Nicoletta

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROTTOLI Luigi	F.to GRASSI dr. Raffaele Pio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale
 Visti gli atti d'ufficio;
 Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) ed è stata compresa nell'elenco n /... in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (*art. 125, del T.U. n. 267/2000*).

Dalla Residenza Municipale, li 23.10.2020

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Corte de' Cortesi con Cignone li: 23.10.2020	F.to ONESTI Vilma

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 del D. Lgs 18/08/2000 n° 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal al ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (*art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000*)

Dalla Residenza Municipale, li

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Corte de' Cortesi con Cignone li:	GRASSI dr. Raffaele Pio

COPIA CONFORME all'originale per uso amministrativo	IL FUNZIONARIO DELEGATO
Corte de' Cortesi Con Cignone li 23.10.2020	F.to ONESTI Vilma